Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 31 marzo 1970

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

1970

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1969, n. **1232.**

Modificazioni alla tariffa dei diritti di borsa spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 1° maggio 1925, n. 707, con il quale venne approvata la tariffa dei diritti per la quotazione dei titoli presso la borsa valori di Napoli, spettanti alla locale camera di commercio e industria;

Visti il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 205 e il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 811, con i quali vennero approvate variazioni alla tariffa suddetta;

Vista la deliberazione in data 26 giugno 1969, n. 592, della giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Napoli, con la quale sono state, tra l'altro, proposte ulteriori modificazioni dei diritti ad essa dovuti per la quotazione dei titoli presso la borsa valori di detta città;

Visto l'articolo 53 del testo unico approvato con il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale sono stati stabiliti la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti inerenti i diritti di borsa;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 205 e nel decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 811 sopracitati, relativamente alla tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Napoli per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori, la misura dei diritti di cui ai punti *a*) e *b*) del surriferito decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, è modificata nella misura seguente:

a) i titoli ammessi per la prima volta alla quotazione ufficiale, ancorchè già quotati presso altre borse valori, sono esenti per il primo anno dal pagamento dei diritti di quotazione;

b) per gli anni successivi, i diritti di quotazione sono così ridotti:

del 75 % per il secondo anno di quotazione;
del 50 % per il terzo anno di quotazione;
del 25 % per il quarto anno di quotazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1969

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 40. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1969, n. **1233.**

Modificazioni alla tariffa dei diritti di borsa spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 13 agosto 1926, n. 1488, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa per la quotazione dei titoli presso la borsa valori di Genova, spettanti alla locale camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1957, n. 99 e 8 novembre 1957, n. 1115, con i quali vennero approvate variazioni alla tariffa suddetta;

Vista la deliberazione in data 14 ottobre 1969, numero 1486 della giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, con la quale sono state proposte ulteriori modificazioni dei diritti ad essa dovuti per la quotazione dei titoli presso la borsa valori di detta città;

Visto l'articolo 53 del testo unico approvato con il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale sono stati stabiliti la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti inerenti i diritti di borsa;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 1970, alle società che chiederanno l'ammissione alla quotazione ufficiale dei propri titoli nella borsa valori di Genova è accordata l'esenzione dei diritti dovuti per il primo anno di quotazione e la riduzione di un terzo dei diritti medesimi per il successivo quinquennio.

Le facilitazioni di cui sopra si applicano anche nel caso di estensione della quotazione presso la borsa medesima di titoli già quotati in altre borse valori o di contemporanea ammissione in più borse.

E' confermato in L. 3.000.000 (tremilioni) il massimale annuo dei diritti dovuti per la quotazione ufficiale dei titoli presso la borsa valori di Genova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1969

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 39. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1970, n. **96.**

Modificazione allo statuto del consorzio per l'area di sviluppo industriale di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1961, n. 1314, con il quale è stato approvato lo statuto del consorzio per l'area di sviluppo industriale di Salerno;

Vista la deliberazione n. 2 del 19 giugno 1969 del consiglio generale del consorzio per l'area di sviluppo industriale di Salerno;

Vista la nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 102846/74 del 29 ottobre 1969;

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la deliberazione del 18 novembre 1969 del comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la modifica apportata all'art. 3 dello statuto del consorzio per l'area di sviluppo industriale di Salerno nei termini indicati dalla deliberazione n. 2 del 19 giugno 1969 del consiglio generale del consorzio stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1970

SARAGAT

RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 38. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1970.

Nomina del presidente degli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la costituzione ed il funzionamento degli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, approvato con regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, modificato dall'art. 1 della legge 29 settembre 1964, n. 872;

Visto il proprio decreto in data 27 gennaio 1965, con il quale è stato nominato presidente degli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma l'avv. Gaetano Mele, a decorrere dalla data del decreto stesso;

Considerato che il mandato dell'avv. Mele è scaduto con il 27 gennaio 1970;

Ritenuto di provvedere alla nomina del presidente, ai sensi delle disposizioni di cui alla citata legge 29 settembre 1964, n. 872, per il quinquennio 28 gennaio 1970-28 gennaio 1975;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

L'avv. Gaetano Mele è nominato presidente degli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma per il quinquennio 28 gennaio 1970-28 gennaio 1975.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1970
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 378

(2401)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1969.

Determinazione, per il periodo 1° settembre 1968-31 agosto 1969, della misura del tasso di mora da applicarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, che approva il capitolato generale d'appalto per le spese di competenza del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1963, n. 375, e successive modificazioni, concernente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Considerato che ai sensi del primo comma dell'articolo 35 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1063, occorre provvedere annualmente, con decreto dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici, all'accertamento dell'interesse di mora dovuto agli appaltatori per pagamenti effettuati oltre il 90° giorno dal termine stabilito dal secondo comma dell'art. 33 del cennato capitolato generale, e, in ogni caso, non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza prevista nel capitolato di appalto;

Decreta:

La misura del tasso di mora, da applicarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è fissata per il periodo 1° settembre 1968-31 agosto 1969, al 7,50 %.

Il presente decreto interministeriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1969

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

(2400)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1970.

Determinazione della classe di contribuzione e corrispondente retribuzione imponibile valida nei confronti dei lavoratori facchini portabagagli che operano presso l'aeroporto Malpensa-Somma Lombardo, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903, concernente l'avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale, il quale prevede che per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la propria opera per conto delle società ed enti medesimi, possono essere determinate per provincia o per zone od anche per settori di attività merceologiche, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, la classe di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile valida nei confronti dei lavoratori facchini portabagagli che operano presso l'aeroporto Malpensa-Somma Lombardo (Varese), è fissata come segue:

8ª classe contributiva, con retribuzione imponibile di L. 91.800 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2403)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1970.

Delimitazione delle zone, in provincia di Agrigento, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel gennaio 1970.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 29 novembre 1965, n. 1314, nonché il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che le norme recate dall'art. 4 della legge 29 novembre 1965, n. 1314 e dall'art. 6 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, dispongono che le autorizzazioni di spesa possono essere utilizzate anche per gli interventi determinati da eventi futuri;

Considerato che per l'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e l'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge n. 1088, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero del tesoro, deve procedere alla delimitazione delle zone territoriali nelle quali possono essere concesse le provvidenze sopra citate;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Agrigento;

Decreta:

Per la provincia di Agrigento si delimitano, a' sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'art. 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, le seguenti zone colpite dalla grandinata del 6 gennaio 1970:

Comune di Bivona, per i fogli di mappa numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36;

Comune di S. Stefano di Quisquina, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 26, 27, 28, 29;

Comune di Alessandria della Rocca, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11;

Comune di Lucca Sicula, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

Comune di Calamonaci, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10;

Comune di Ribera, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5;

Comune di Caltabellotta, per i fogli di mappa numeri 44, 46, 88, 43, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87;

Comune di Sciacca, per i fogli di mappa numeri 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 155, 168, 169;

Comune di Villafranca Sicula, per l'intero territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1970

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(2485)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1970.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia;

Vista la nota n. 2231/70 del 13 febbraio 1970, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia comunica che il sig. Leopoldo Carneglia è stato nominato commissario prefettizio del comune di S. Severo, in sostituzione del prof. Pasquale Iantoschi, deceduto;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Puglia il prof. Pasquale Iantoschi con il sig. Leopoldo Carneglia;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Leopoldo Carneglia, nominato commissario prefettizio del comune di S. Severo, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia in sostituzione del prof. Pasquale Iantoschi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1970

Il Ministro: CARON

(2445)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1970.

Conferma del vice presidente dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto in data 18 giugno 1969, riguardante la rinnovazione del consiglio generale per gli esercizi finanziari 1969, 1970 e 1971;

Visto l'art. 8 del predetto statuto;

Vista la deliberazione in data 14 gennaio 1970, con la quale il consiglio generale dell'ente ha proposto per la conferma a vice presidente il comm. rag. Francesco Majani;

Decreta:

Il comm. rag. Francesco Majani è confermato vice presidente dell'ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1970

Il Ministro: MAGRÌ

(2484)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pagliara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1970, il comune di Pagliara (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.623.707, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2725)

Autorizzazione al comune di Brolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1970, il comune di Brolo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.198.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2726)

Autorizzazione al comune di Falconara Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1970, il comune di Falconara Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.411.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2727)

Autorizzazione al comune di Grumo Nevano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1970, il comune di Grumo Nevano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.300.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2728)

Autorizzazione al comune di Martinsicuro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1970, il comune di Martinsicuro (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.678.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2730)

Autorizzazione al comune di S. Marco d'Alunzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1970, il comune di S. Marco d'Alunzio (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2736)

Autorizzazione al comune di Malfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1970, il comune di Malfa (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.179.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2729)

Autorizzazione al comune di Montepulciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1970, il comune di Montepulciano (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.764.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2731)

Autorizzazione al comune di Montiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1970, il comune di Montiano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.802.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2732)

Autorizzazione al comune di Osidda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1970, il comune di Osidda (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2733)

Autorizzazione al comune di Panettieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1970, il comune di Panettieri (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.208.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2734)

Autorizzazione al comune di Raddusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1970, il comune di Raddusa (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.608.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2735)

Autorizzazione al comune di Ustica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1970, il comune di Ustica (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.227.679, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2737)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 29 luglio 1968 al 30 settembre 1968 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1092/68, n. 1112/68, n. 1149/68, n. 1218/68, n. 1335/68 e n. 1391/68, agli alimenti composti per animali (voce doganale ex 23.07) previsti all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, lettera g) del Regolamento C.E.E. n. 804/68, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u. c.) per 100 kg (1 u. c. = lire italiane 625)		
		Dal 29-7-1968 al 31-7-1968	Agosto 1968	Settembre 1968
ex 23.07	Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):			
	B. altri, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci n. 17.02-B e n. 17.05-B e prodotti lattiero-caseari:			
	- il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (1) è inferiore o uguale al 5 % ed il cui tenore, in peso, in latte in polvere è:			
	- - uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 10 %	0,705	0,705	0,705
	- - uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 25 %	1,410	1,410	1,410
	- - uguale o superiore al 25 % ed inferiore al 50 %	3,525	3,525	3,525
	- il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (1) è superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 % ed il cui tenore, in peso, in latte in polvere è:			
	- - inferiore al 5 %	0,418	0,409	0,441
	- - uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 10 %	1,123	1,114	1,146
	- - uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 25 %	1,828	1,819	1,851
	- - uguale o superiore al 25 % ed inferiore al 50 %	3,943	3,934	3.966
	- il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (1) è superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 % ed il cui tenore, in peso, in latte in polvere è:			
	- - inferiore al 5 %	0,835	0,817	0,881
	- - uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 10 %	1,540	1,522	1.586
	- - uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 25 %	2,245	2,227	2,291
	- - uguale o superiore al 25 % ed inferiore al 50 %	4,360	4,342	4,406
	- il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (1) è superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 %, ed il cui tenore, in peso, in latte in polvere è:			
	- - inferiore al 5 %	1,670	1,635	1,763
	- - uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 10 %	2,375	2,340	2,468
	- - uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 25 %	3,080	3,045	3,173
	- - uguale o superiore al 25 % ed inferiore al 50 %	5,195	5,160	5,288
	- il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (1) è superiore al 50 % ed il cui tenore, in peso, in latte in polvere è:			
	- - inferiore al 5 %	2,506	2,452	2,644
	- - uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 10 %	3,211	3,157	3,349
	- - uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 25 %	3,916	3,862	4,054
	- - uguale o superiore al 25 % ed inferiore al 50 %	6,031	5,977	6,169
	- aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale al 10 % ed aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari (2) uguale o superiore al 50 %	8,000	8,000	8,000

(1) Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02-F) della tariffa doganale.

(2) Sono considerati prodotti lattiero-caseari i prodotti delle voci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e delle sottovoci 17.02-A e 17.05-A.

(1948)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 6 giugno 1969 al 10 luglio 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1097/69, n. 1134/69, n. 1183/69 e n. 1278/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Periodo dal 6 giugno 1969 al 26 giugno 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione del Libano (2)	52,00
	- il Libano	54,75
	- la zona I b) (2)	53,45
	- la zona IV a) e b) (2)	53,45
	- la zona IV c), ad eccezione del Brasile e della Colombia (2)	55,45
	- il Brasile	56,40
	- la Colombia	57,50
	- la zona V a), ad eccezione della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran e del Pakistan (2)	48,90
	- il Pakistan	51,35
	- la zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	55,45
	- la zona V c), ad eccezione delle Filippine (2)	60,50
	- le Filippine	60,00
	- il Portogallo	54,30
	- la Jugoslavia	51,00
	- l'Irlanda	53,45
	- la Danimarca	51,25
	- la Norvegia	52,00
	- il Regno Unito	49,35
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	47,50
	- gli altri paesi terzi	50,35
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	54,50
	- la Svizzera	55,45
	- le zone II e III (2)	63,95
	- il Venezuela	60,95
	- gli altri paesi terzi	57,95
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	38,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	50,00
	- l'Austria e il Liechtenstein	41,25
	- la Svizzera	45,00
	- la Danimarca	39,25
	- gli altri paesi terzi	47,50
10.04	Avena	32,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	34,00
	- il Regno Unito	38,00
	- gli altri paesi terzi	39,00
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	41,75
ex 11.01	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	87,80
	- la zona III a) e b) (3)	92,80
	- la zona IV a), b) e c) (3)	90,80
	- gli altri paesi terzi	81,80
	- tenore in ceneri da 521 a 600	76,80
	- tenore in ceneri da 601 a 900	72,30
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	80,80
	- gli altri paesi terzi	68,30
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	63,30
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	57,30
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	41,40
	- tenore in ceneri da 701 a 850	41,40
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	41,40
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	32,40
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	32,40
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	27,40
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	27,40
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	87,15
	- la zona IV b) (3)	91,70
	- gli altri paesi terzi	82,70
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	87,80
	- la zona IV b) (3)	90,80
	- gli altri paesi terzi	81,80

Periodo dal 27 giugno 1969 al 3 luglio 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione del Libano (2)	52,00
	- il Libano	54,75
	- la zona I b) (2)	53,45
	- la zona IV a) e b) (2)	53,45
	- la zona IV c), ad eccezione del Brasile e della Colombia (2)	55,45
	- il Brasile	56,40
	- la Colombia	57,50
	- la zona V a), ad eccezione della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran e del Pakistan (2)	48,90
	- il Pakistan	51,35
	- la zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	55,45
	- la zona V c), ad eccezione delle Filippine (2)	60,00
	- le Filippine	59,00
	- il Portogallo	54,30
	- la Jugoslavia	51,00
	- l'Irlanda	53,45
	- la Danimarca	51,25
	- la Norvegia	52,00
	- il Regno Unito	48,15
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	47,50
	- gli altri paesi terzi	50,35
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subìto, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	53,30
	- la Svizzera	55,45
	- le zone II e III (2)	63,95
	- il Venezuela	60,95
	- gli altri paesi terzi	57,95
10.01 B	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	38,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	50,00
	- l'Austria e il Liechtenstein	41,25
	- la Svizzera	45,00
	- la Danimarca	39,25
	- gli altri paesi terzi	47,50
10.04	Avena	32,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	34,00
	- il Regno Unito	38,00
	- gli altri paesi terzi	39,00
10.07	Miglio	25,00
10.07	Sorgo - durra	41,75
ex 11.01	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	87,80
	- la zona III a) e b) (3)	92,80
	- la zona IV a), b) e c) (3)	90,80
	- gli altri paesi terzi	81,80
	- tenore in ceneri da 521 a 600	76,80
	- tenore in ceneri da 601 a 900	72,30
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	80,80
	- gli altri paesi terzi	68,30
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	63,30
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	57,30
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	41,40
	- tenore in ceneri da 701 a 850	41,40
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	41,40
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	32,40
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	32,40
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	27,40
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	27,40
11.02 A I a)	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	87,15
	- la zona IV b) (3)	91,70
	- gli altri paesi terzi	82,70
11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	87,80
	- la zona IV b) (3)	90,80
	- gli altri paesi terzi	81,80

Periodo dal 4 luglio 1969 al 10 luglio 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione del Libano (2)	52,00
	- il Libano	54,75
	- la zona I b) (2)	53,45
	- la zona IV a) e b) (2)	53,45
	- la zona IV c), ad eccezione del Brasile e della Colombia (2)	55,45
	- il Brasile	56,40
	- la Colombia	57,50
	- la zona V a), ad eccezione della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran e del Pakistan (2)	48,90
	- il Pakistan	51,35
	- la zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas, del Sudan e dell'Angolia (2)	55,45
	- l'Angolia	56,65
	- la zona V c), ad eccezione delle Filippine (2)	60,00
	- le Filippine	59,00
	- il Portogallo	54,30
	- la Jugoslavia	51,00
	- l'Irlanda	53,45
	- la Danimarca	51,25
	- la Norvegia	52,00
	- il Regno Unito	48,15
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	47,50
	- gli altri paesi terzi	50,35
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	53,30
	- la Svizzera	55,45
	- le zone II e III (2)	63,95
	- il Venezuela	60,95
	- gli altri paesi terzi	57,95
10.01 B	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	38,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	50,00
	- l'Austria e il Liechtenstein	41,25
	- la Svizzera	45,00
	- la Danimarca	39,25
	- gli altri paesi terzi	47,50
10.04	Avena	32,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	34,00
	- il Regno Unito	38,00
	- gli altri paesi terzi	39,00
10.07	Miglio	25,00
10.07	Sorgo - durra	41,75
ex 11.01	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	87,80
	- la zona III a) e b) (3)	92,80
	- la zona IV a), b) e c) (3)	90,80
	- gli altri paesi terzi	81,80
	- tenore in ceneri da 521 a 600	76,80
	- tenore in ceneri da 601 a 900	72,30
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	80,80
	- gli altri paesi terzi	68,30
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	63,30
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	57,30
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	41,40
	- tenore in ceneri da 701 a 850	41,40
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	41,40
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	32,40
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	32,40
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	27,40
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	27,40
11.02 A I a)	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	87,15
	- la zona IV b) (3)	91,70
	- gli altri paesi terzi	82,70
11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	87,80
	- la zona IV b) (3)	90,80
	- gli altri paesi terzi	81,80

NOTE

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I : a) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II : Polonia, U.R.S.S. (Porti del Mar Baltico).

ZONA III: a) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (Porti del Mar Nero).

ZONA IV: a) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey; Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: a) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I : Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II : Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: a) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: a) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(9577)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa C.L.E.A.T., con sede in Taranto

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 febbraio 1970, il dott. Gaetano Giangasparo è stato nominato commissario governativo della società cooperativa di produzione e lavoro « C.L.E.A.T. », con sede in Taranto, fino al 30 giugno 1970, in sostituzione del dott. Guido Ascatigno, nominato con decreto del 30 dicembre 1969, che non ha accettato l'incarico.

(2423)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale maggiore della Carità ed opere pie di Novara ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica.

Con decreto n. 300.10.II.52/1.3512 in data 2 febbraio 1970, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale maggiore della Carità ed opere pie di Novara è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica presso la dipendente scuola convitto professionale per infermiere, ai sensi dell'art. 3 della legge 19 luglio 1940, n. 1098.

(2374)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Toka »

Con decreto n. 1079 del 10 marzo 1970 la S.I.A.M. Società imbottigliamento acque minerali Monticchio s. r. l., con sede in Melfi, provincia di Potenza, largo Severini, 6, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale, addizionata di gas acido carbonico, denominata « Toka », che sgorga dalle sorgenti Capanna nel territorio del comune di Rionero in Vulture (Potenza).

L'acqua minerale, addizionata di gas acido carbonico, verrà imbottigliata in recipienti dello stesso tipo e delle medesime capacità di quelli autorizzati con il decreto ministeriale n. 1078 del 2 marzo 1970 e che saranno contrassegnati da etichette simili per formato, dimensioni, disegni e diciture a quelle autorizzate con il citato decreto; varieranno nel colore del disegno ovale ed in quello della linea che decorre lungo i margini della etichetta, che sarà azzurro anzichè verde; inoltre, sulla parte superiore dell'etichetta si leggerà « Acqua Minerale » ed in basso, al posto della dicitura « come sgorga alla sorgente », riportata sulla etichetta del decreto n. 1078 del 2 marzo 1970, figurerà « addizionata di gas acido carbonico ».

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le prescrizioni fatte con il citato decreto n. 1078 del 2 marzo 1970.

(2372)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Arcola

Con decreto 18 febbraio 1970 del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dell'immobile distinto nel catasto terreni del comune di Arcola (La Spezia) con il mappale 12 del foglio di mappa 16, della superficie di mq. 118.410.

(2554)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di filosofia morale presso la facoltà di magistero dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di filosofia morale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2748)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1969 (Suppletivo)

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1969 (Suppletivo) che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 1969 (Suppletivo)			
		INCASSI (in milioni di lire)		PAGAMENTI (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1968			12.933		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	9.602.835			
	residui	930.269			
	Totale		10.533.104		
Accensione di prestiti	competenza	2.196.700			
	residui	24.976			
	Totale		2.221.676		
Spese correnti	competenza			8.151.166	
	residui			1.318.325	
	Totale				9.469.491
Spese in conto capitale	competenza			1.934.146	
	residui			646.738	
	Totale				2.580.884
Rimborso di prestiti	competenza			633.047	
	residui			9.124	
	Totale				642.171
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		5.406.618		5.442.743	
Conti correnti		30.151.104		29.952.008	
Incassi da regolare		5.849.184		5.794.862	
Altre gestioni		11.398.267		11.480.618	
	Totale		52.805.173		52.670.231
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		236.593		236.837	
Pagamenti da regolare		541.413		644.872	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		2.242.956		2.281.202	
Altri crediti		23.350.013		23.404.603	
	Totale		26.370.975		26.567.514
	Totale complessivo		91.943.861		91.930.291
Fondo di cassa al 31 dicembre 1969 (Suppletivo)			—		13.570
	Totale a pareggio		91.943.861		91.943.861

SITUAZIONE DEL TESORO

	AL 31 DICEMBRE 1969 (Suppletivo) (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		13.570	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	965		
Pagamenti da regolare	236.910		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	572.040		
Altri crediti	1.476.860		
Totale crediti		2.286.775	
In complesso			2.300.345
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.570.083		
Conti correnti	2.152.299		
Incassi da regolare	243.711		
Altre gestioni	467.689		
Totale debiti			6.433.782
Situazione del Tesoro (passività)			4.133.437

L'ispettore generale: C. MARINUCCI

Il direttore generale del Tesoro: S. VIAGGIO

(2798)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1970

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1970 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	DAL 1° GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 1970			
	INCASSI (in milioni di lire)		PAGAMENTI (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1969		13.570		
Gestione di bilancio				
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti — competenza		915.302		
Accensione di prestiti — competenza		99.588		
Spese correnti — competenza				818.236
Spese in conto capitale — competenza				99.946
Rimborso di prestiti — competenza				248
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	811.730		791.382	
Conti correnti	1.491.731		558.684	
Incassi da regolare	672.924		544.641	
Altre gestioni	2.093.862		1.286.814	
Totale		5.070.247		3.181.521
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	94		46	
Pagamenti da regolare	18.750		40.262	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	—		383.529	
Altri crediti	4.614		1.585.584	
Totale		23.458		2.009.421
Totale complessivo		6.122.165		6.109.372
Fondo di cassa al 28 febbraio 1970		—		12.793
Totale a pareggio		6.122.165		6.122.165

SITUAZIONE DEL TESORO

	DAL 1° GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 1970 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		12.793	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	917		
Pagamenti da regolare	258.422		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	955.568		
Altri crediti	3.057.831		
Totale crediti		4.272.738	
In complesso			4.285.531
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.590.430		
Conti correnti	3.085.346		
Incassi da regolare	371.995		
Altre gestioni	1.274.737		
Totale debiti			8.322.508
Situazione del Tesoro (passività)			4.036.977

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 28 febbraio 1970 L. 216.975 milioni.

L'ispettore generale: C. MARINUCCI

Il direttore generale del Tesoro: S. VIAGGIO

(2799)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

PROVVISORIA — **SITUAZIONE AL 28 FEBBRAIO 1970** — PROVVISORIA

ATTIVO

Oro in cassa	L.	1.861.491.123.609 —
Cassa	»	65.881.844.779 —
Portafoglio su piazze italiane	»	1.373.873.874.543 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	319.587.047 —
Anticipazioni	»	1.025.085.995.045 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	—
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	1.072.038.540.963 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	2.553.042.964.611 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	1.211.054.594.030 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	339.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	278.335.522.026 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	319.250.460.695 —
Spese	»	12.095.421.159 —
	L.	10.111.469.928.508 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	10.088.009.065.565 —
	L.	20.199.478.994.073 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	1.769.463.816 —
TOTALE GENERALE	L.	20.201.248.457.889 —

PASSIVO

Circolazione	L.		5.548.310.642.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		50.170.910.326 —
Depositi in conto corrente liberi	»		47.306.497.355 —
Conti correnti vincolati	»		3.006.044.617.512 —
Creditori diversi	»		1.422.514.514.572 —
Saldo rendite e spese del precedente esercizio, prima delle scritturazioni di chiusura	»		6.400.217.476 —
Rendite del corrente esercizio	»		12.695.914.717 —
	L.		10.093.443.313.958 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	10.303.754.689 —	
Fondo di riserva straordinario	»	7.422.859.861 —	
			18.026.614.550 —
	L.		10.111.469.928.508 —
Depositanti	»		10.088.009.065.565 —
	L.		20.199.478.994.073 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.769.463.816 —
TOTALE GENERALE	L.		20.201.248.457.889 —

(2800)

Il Governatore: CARLI

Il Ragioniere Generale PESCATORE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a duecentotrentatre posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria;

Considerato che nella qualifica di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali sono conferibili mediante pubblico concorso duecentotrentatre posti;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a duecentotrentatre posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Un terzo dei posti di cui sopra è riservato ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti con esclusione di altri titoli di studio, della laurea in ingegneria civile (sottosezioni: edile, idraulica, trasporti) o di una delle lauree in ingegneria meccanica, elettrotecnica, chimica ed aeronautica, corrispondenti alle sottosezioni del soppresso corso di laurea in ingegneria industriale.

Gli aspiranti debbono essere forniti, altresì, del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

c) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) e per i profughi di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967) e 24 maggio 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 28 giugno 1968).

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegata *A*) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4), 6), 7), 8),

9), 10) e 11) della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e dalle voci da 4) a 10) della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

8) il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni:

a) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

b) per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) per i mutilati ed invalidi nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per i profughi disoccupati (legge 9 febbraio 1968, n. 83);

e) per i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente invalidi a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio ed il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

la lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel programma d'esame.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, e per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno, invece ai sensi dell'art. 16 della citata legge, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori dalla provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito e aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo:

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione

del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadisico dell'11 gennaio 1948, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori.

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal Sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia; quelli di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967) e 24 maggio 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 28 giugno 1968); quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del Prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) i profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante lo stato di disoccupazione.

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 11 dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dalla autorità militare competente;

k) i mutilati ed invalidi del lavoro; gli orfani dei caduti sul lavoro; i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro; le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 9 dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un conservatore dei registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 9.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.
Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma.

La prova orale avrà luogo anche in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto;
g) carta d'identità.

Art. 11.
Programma di esame

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Topografia con elementi di geodesia:

nozioni fondamentali sui sistemi di rappresentazione cartografica - Triangolazioni geodetiche e topografiche;
misura degli angoli, delle distanze e dei dislivelli; descrizione, rettifica ed impiego dei relativi strumenti;
poligonazione e livellazione;
rilevamento plano-altimetrico del terreno - Celerimensura;
elementi di fotogrammetria; principali apparecchiature per la presa e la restituzione dei fotogrammi;
compensazione degli errori;
divisione dei terreni - Ripristino e rettifica dei confini - Calcolo delle aree e impiego dei planimetri.

Parte seconda:

Economia ed estimo:

nozioni di matematica finanziaria applicata alle stime;
elementi della teoria del valore applicata alle stime;
fattori della produzione e loro coordinamento (in genere e con particolare riferimento alla produzione agraria). Sistemi di coltivazione e conduzione dei fondi rustici;
principali industrie agrarie;
beneficio fondiario, beneficio industriale, profitto;
la teoria generale delle stime immobiliari: criteri e metodi di stima;
stima dei terreni agrari e dei boschi;
stima dei fabbricati civili e delle aree fabbricabili;
stima delle aziende industriali;
cenni sulle stime speciali (espropriazione, servitù, acque di irrigazione, miglioramenti, danni, enfiteusi, ecc.);
elementi di stima censuaria (nel nuovo catasto terreni e nel nuovo catasto edilizio urbano).

Parte terza:

Costruzioni:

sollecitazioni semplici e composte;

travi semplici ed armate, reticolate, continue. Archi;

calcoli di stabilità delle varie strutture - Dei fabbricati;

muri di sostegno - Fondazioni;

scelta ed impiego dei materiali da costruzione. Composizione delle malte e dei conglomerati - Norme per l'accettazione e la prova dei materiali da costruzione;

computi metrici, analisi dei prezzi, capitolato generale, capitolati speciali;

utilizzazione delle acque - Bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione e industriali.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

disposizioni del codice civile relativo ai beni, alla proprietà, ai contratti;

nozioni sulle leggi di espropriazione per causa di pubblica utilità;

nozioni sulla legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

nozioni sulla legge per l'applicazione dell'imposta di registro relativa ai trasferimenti immobiliari;

leggi per la formazione e conservazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano.

L'esame orale è integrato da una prova concernente la conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato fra le seguenti: francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Art. 12.

Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili; alla legge 15 novembre 1965, n. 1288; all'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 ed alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 13.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengano dalla stessa o da diversa amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto è stato adottato, tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482 e sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1970

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1970
Registro n. 9 *Finanze, foglio n.* 315

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso a trentatre posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere la prova orale di lingua straniera in . . . .

. . . . . lì . . . . 19. .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6).

---

1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimiliato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo delle ex colonie italiane dai territori su cui è cessata la sovranità dello stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (i profughi che godono dell'elevazione del limite massimo di età a 45 anni dovranno altresì dichiarare espressamente di essere disoccupati); decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali, colpito da leggi razziali;

licenziato da . . (indicare la denominazione dell'ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; *dipendente civile* di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato ed invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, vedove e orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e mutilati e invalidi nonchè orfani e vedove di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile.

6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(2270)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del pubblico concorso per esami e per titoli ad otto posti di ispettore in prova, fra laureati in economia e commercio e titoli affini.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 24 del 31 dicembre 1969 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 novembre 1969, n. 873, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, del pubblico concorso, per esami e per titoli ad otto posti di ispettore in prova, fra laureati in economia e commercio, scienze-economico-marittime, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche e demografiche, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, scienze coloniali, sezioni magistrali di economia e diritto, sezioni di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia, indetto con decreto ministeriale 14 gennaio 1969, n. 75.

(2539)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Risultato del concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di un'opera artistica destinata alla decorazione della stazione ferroviaria di Savona-Mongrifone.

La commissione giudicatrice del concorso in epigrafe, costituita con decreto ministeriale n. 10635 del 5 novembre 1968, nella seduta del 24 aprile 1969, dopo approfondito esame dei progetti presentati per la esecuzione dell'opera artistica in oggetto, all'unanimità, ha prescelto il progetto contrassegnato dal motto: « Mongrifone uno e due ».

I professionisti autori del succitato progetto sono risultati i signori: Mezzina Sergio di Molfetta e Scirocchi Luigi di Roma.

(2540)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo.

Il giorno 23 maggio 1970, alle ore 8,30, avrà luogo presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, la prova scritta del concorso indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1969 (*Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969) per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo.

(2396)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di otto sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo.

Il giorno 13 maggio 1970, alle ore 8,30, avrà luogo presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, la prova scritta del concorso indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1969 (*Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969) per il reclutamento di otto sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo.

(2397)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo.

Il giorno 26 maggio 1970, alle ore 8,30, avrà luogo presso la Scuola di applicazione del servizio automobilistico, viale dell'Esercito n. 166, Roma-Cecchignola, la prova scritta del concorso indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1969 (*Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969) per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo.

(2398)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria definitiva del concorso per titoli a cinquanta posti di allievo agente tecnico.

Nel Bollettino ufficiale n. 25, 1° supplemento, Parte seconda, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, del 1° settembre 1969, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 3 aprile 1969, n. 2108, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1969, registro n. 26, foglio n. 209, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori e degli idonei del pubblico concorso per titoli a cinquanta posti di allievo agente tecnico nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti tecnici dei trasporti (tabella *U*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 1° marzo 1965, n. 1555.

(2425)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.